



COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

29 GEN. 2015

Prot. n. 2112

COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

prot. llo

Castellaneta, 29/01/2015

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli immobili comunali e dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in Castellaneta Città e Castellaneta Marina. CIG 6073452324. Risposte a richieste di chiarimenti.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta alla scrivente stazione appaltante si precisa ulteriormente quanto segue.

1) Per quanto concerne i requisiti di capacità economico – finanziaria richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, si ribadisce che i candidati dovranno fare riferimento ai paradigmi normativi rinvenibili nell'art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006. La norma in parola lascia ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti circa la possibilità di prevedere requisiti di partecipazione e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza (AVCP, parere n. 83 del 29/04/2010 e n. 110 del 27/05/2010, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 8914 del 29 dicembre 2009, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2304 del 3 aprile 2007, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6534 del 23 dicembre 2008).

Pertanto, con espresso riferimento ai requisiti economico finanziari, la scelta dell'Amministrazione, non sindacabile in quanto esercitata nell'ambito dei parametri della logicità, ragionevolezza e proporzionalità, è quella che ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, le ditte devono produrre:

- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

4) Infine, relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale si ribadisce che, in relazione alla natura dell'appalto, i documenti richiesti sono i seguenti:

- a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
- b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
- d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
- e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
- f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
- g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
- h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
- i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare.

In ordine al possesso dei suddetti requisiti, l'Autorità ha avuto modo di rammentare, con la Determinazione n. 4/2012, che per quanto concerne, in particolare, le modalità per attestare i requisiti di capacità tecnica e professionale da parte dei prestatori di servizi, l'elenco contenuto nell'art. 42, che riproduce il contenuto dell'art. 48 della direttiva 18/2004/CE, deve essere considerato tassativo, pena non solo la violazione del principio di parità di trattamento, ma anche il netto contrasto con le esigenze di integrazione comunitaria (cfr. CGE, 17 novembre 1993, causa C-71/92; in senso conforme, parere AVCP 20.10.2010, n. 177; 18.12.2013, n. 202).

Cordialità

Il responsabile V area

(dott. arch. P. De Finis)